
*Dal Reparto Tecnico del Battaglione Aviatori
alla Direzione Superiore del Genio
e delle Costruzioni Aeronautiche:
nascono i tecnici in uniforme azzurra*

Quando venne costituito il Genio Aeronautico era in corso un ampio riassetto di tutta la Pubblica Amministrazione ed in particolare delle Forze Armate.

Correva l'anno in cui vide la luce la riforma del pubblico impiego, data col R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, che prescriveva per tutti i dipendenti dello Stato, in aggiunta alla loro numerosità ed agli stipendi, una stretta correlazione fra i gradi della gerarchia militare e quella civile.

Contro la correlazione fra i gradi militari e quelli civili, sia detto per inciso, conclamarono la loro discordanza tanto i militari che i civili; ed ambedue le parti ne chiesero lo sganciamento. Eguale sorte avrebbe avuto, in tempi più recenti, l'istituzione dei "coefficienti" e poi dei "parametri" entro i quali sono stati irreggimentati i dipendenti statali.

In complesso, però, nonostante lo sforzo politico-amministrativo connesso col R.D. 2395/23 (155)(*) è sempre emersa la atipicità delle funzioni attribuite ai dipendenti dei vari ministeri della Pubblica Amministrazione ed in seno a ciascun ministero stesso, fenomeno che si manifesta più macroscopicamente nel ministero della Difesa dove dipendenti civili e dipendenti militari hanno avuto sempre stati giuridici ben distinti, in quanto le relative attribuzioni sono necessariamente differenziate sin dal reclutamento.

In attesa di una riforma strutturale della Pubblica Amministrazione, che consenta di adeguarla all'evoluzione della società nazionale e delle sue esigenze, ritorniamo al 1923.

Nel gennaio era stato emanato il nuovo ordinamento dell'Esercito (30) che preannunciava:

"Al riordinamento dell'Arma Aeronautica sarà provveduto con provvedimento a parte."

Ed il provvedimento arrivò col R.D. 28 marzo 1923 (32) che costituiva l'Aeronautica come Forza Armata a sé stante per unificare, così dice testualmente la relazione governativa al decreto costitutivo, "tutte le forze aeronautiche, in un'unica entità tecnica, professionale ed amministrativa, ordinata in un'unitaria economia di indirizzo e di organi."

Si concludeva così il periodo pioneristico delle attività aviatorie che, in seno all'Esercito ed alla Marina, erano state promosse e sviluppate da coloro che avevano intravisto le ampie possibilità d'impiego del mezzo aereo.

(*) La numerazione fra parentesi, nel corso del testo, richiama il numero d'ordine col quale è riportata, in Appendice, la documentazione consultata.

È questa presa di coscienza dell'autonomia professionale della nuova forza armata, che fa affermare alla stessa relazione al decreto legge, che l'Aeronautica "per la vastità e l'imponenza dei mezzi e delle risoluzioni, deve cessare dall'essere considerata solo come una specialità del R. Esercito e della R. Marina".

E più avanti prosegue: "Le disposizioni dell'annesso decreto... sono tali da creare l'ossatura della parte permanente del nuovo organismo... pur lasciando la necessaria latitudine all'ulteriore suo completamento e la possibilità di colmare in modo organico le inevitabili lacune di un primo ordinamento."

Infatti la prima lacuna del decreto legge è dove parla del Personale: lo suddivide in "navigante" e "non navigante", mutuando i termini dalla Marina, ma si sofferma solo sul personale navigante tralasciando l'altro.

Una volta definita la forza armata col suo "ruolo combattente" (come venne definito, a quel tempo, quello "navigante" dei piloti e degli osservatori) si è pensato ai servizi di supporto. Fu individuato così, per il servizio tecnico, il Genio Aeronautico, concepito a somiglianza dell'analogo che affiancava l'artiglieria e cioè come un'attività di gestione dei servizi e dell'efficienza dei mezzi (all'interno della struttura militare) e di approvvigionamento (dall'area industriale) di materiali e prestazioni; approvvigionamento del quale il G.A. sarebbe stato direttamente responsabile nelle fasi iniziali e finali: studio, ricerca, progetto e sperimentazione, da un lato, e collaudo, dall'altro.

Una tale impostazione, unita alla già sperimentata utilità del ruolo svolto dai dipendenti civili del Ministero della Guerra, ruolo caratterizzante un aspetto non trascurabile della continuità di gestione, grazie alla prevalente stazionarietà dei dipendenti civili in alternativa alla notevole mobilità di quelli militari (mobilità richiesta dallo sviluppo di carriera e quindi dalla necessità di esperienze composite e multiformi), portò a concepire l'esigenza di costituire:

- un corpo militare di ingegneri e di fisico-chimici,
- una serie di ruoli tecnici di dipendenti civili.

Tre elementi principali, insieme ad altri facilmente intuibili, provano che il Corpo del G.A. è nato dalla fusione di attività preminentemente condotte dal Genio e dell'Artiglieria, Armi che per antica tradizione hanno radunato gli ingegneri militari oltre ai Corpi Tecnici della Marina.

Il primo è che il decreto di costituzione del Genio Aeronautico (Fig. 4) così prescrive: "Il personale del Genio Aeronautico dovrà essere fornito di laurea in ingegneria o di chimico-fisica o aver compiuto il corso della Scuola d'Applicazione d'Artiglieria e Genio."

Il concetto è ribadito più chiaramente nel primo bando di concorso per l'arruolamento di Ufficiali del G.A. (83) nel quale è specificato che il concorso è aperto anche a coloro che sono in possesso della "promozione al grado di Tenente nelle Armi di Artiglieria e Genio per aver superato tutti gli esami dei corsi regolari della Scuola di Applicazione di Artiglieria e Genio."

Il secondo elemento è la disposizione sulla dichiarazione fuori uso dei materiali, contenuta nel bollettino n. 5 del Commissariato per l'Aeronautica, del maggio 1923, la quale conclude: "Gli Enti d'impiego, pertanto, nel trasmettere a questo Comando le proposte di dichiarazione fuori uso di apparecchi e motori, in conformità all'art. 66 delle Istruzioni sul servizio del materiale di Artiglieria dovranno... ecc."

Il terzo elemento è che le "Sezioni Tecniche d'Aviazione" dell'Esercito, prima

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI.

N. 1. - Decreto Commissariale 31 luglio 1923, col quale si dichiara costituito il Regio Corpo del Genio Aeronautico.

II. COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 61;
Di concerto col Ministro delle finanze:

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il R. corpo del Genio aeronautico. Esso è un corpo militare e dipende dal Commissariato di aeronautica (Intendenza generale di aeronautica). Esso esercita tutte le funzioni tecniche, direttive, ispettive e sperimentali inerenti al progetto, alla costruzione, all'allestimento, al collaudo, all'approvvigionamento, all'impiego, all'armamento ed alla manutenzione del materiale aeronautico, mobile ed immobile dell'Aeronautica di Stato. Esso disimpegna inoltre il servizio aereo, le comunicazioni ed ogni altro servizio che per la sua natura e per le sue funzioni deve essere attribuito all'impiego dello Stato quanto al servizio aereo, al servizio nautico. Tutti gli altri servizi sono attribuiti al servizio aereo.

A tutti gli ufficiali di all'atto della nomina.

Art. 10.

Gli ufficiali del Genio aeronautico sono soggetti alle norme che saranno emanate per regolare lo stato, la posizione di servizio ausiliario e la pensione degli ufficiali della R. aeronautica. Speciali norme saranno emanate per quanto riguarda i limiti di età.

Art. 11.

Il servizio tecnico anteriormente prestato nell'Aeronautica di Stato, verrà riscattato ai sensi dell'art. 14 del R. decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1910. Egualmente saranno, agli effetti della pensione, computati 5 anni precedenti al conseguimento della laurea in ingegneria e 4 per le altre. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1923.

p. Il Commissario: A. FINZI.

Il Ministro delle finanze:
A. DE' STEFANI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1923, reg. n. 1. Interna - Foglio n. 116.
Firmato: BRANCADORO.

TABELLA A.

ORGANICO DEL R. CORPO DEL GENIO AERONAUTICO.

Maggiori generali	N. 1
Colonelli	9 (1)
Tenenti colonnelli	12
Maggiori	24
Capitani	61
Tenenti	18

(1) Uno copre la carica di vice direttore superiore

Per quanto più specialmente concerne gli stipendi e la determinazione della anzianità, valgono le norme di cui al Regio decreto legge 27 ottobre 1922, n. 1462.

Art. 4.

Il personale del Genio aeronautico dovrà essere fornito di laurea in ingegneria o di chimico-fisica o aver compiuto il corso della scuola di applicazione d'artiglieria e genio.

Art. 5.

Nella prima applicazione del presente decreto, il Commissario per l'aeronautica, ha facoltà di coprire gradualmente il posto di maggior generale; i tre quarti dei posti previsti di ufficiali superiori ed i due terzi di quelli previsti per gli ufficiali inferiori.

Art. 6.

Il Commissario per l'aeronautica, nella prima applicazione del presente decreto, potrà conferire le nomine ai vari gradi al personale proveniente dal R. esercito o dalla R. marina ed attualmente in servizio nell'Aeronautica che per le precedenti disimpegnate e per i titoli tecnici e quelli di cui all'art. 4, ne abbia l'attitudine.

Art. 7.

Le nomine predette potranno essere conferite, purché siano in possesso del titolo e speciali requisiti di tecnica aeronautica.

TABELLA B.

GRADO	STIPENDIO					
	massimo	minimo	previdenziale	adul. lary	carica	alloggio
Maggiore generale	21.000	19.800	2.600	5.640	4.000	2.400
Colonnello	17.000	15.000	2.500	4.800	3.000	1.800
Tenente colonnello	16.000	14.000	2.500	4.320	500	600
Maggiore	14.000	12.000	2.500	4.080	—	—
Capitano	13.000	10.000	2.500	3.120	—	—
Tenente	11.500	7.500	2.500	2.140	—	—

(1) Al colonnello vice direttore.
Al posto di capitano colonnello che ha funzioni di sottodirettore.
N.B. - Gli ufficiali addetti ai campi di lavoro provvisori prendono parte alla mensa istituita per gli ufficiali e per cui la mensa stessa riceve il trattamento della stessa mensa.

N. 2. - Decreto Commissariale 1° agosto 1923 - Notificazione di concorso a 71 posti nel Corpo Militare del Genio Aeronautico.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62 che istituisce il Commissariato per l'Aeronautica;
Visto il decreto Commissariale in data 31 luglio 1923 che costituisce il R. Corpo del Genio Aeronautico;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per i posti qui di seguito indicati nel Corpo militare del Genio Aeronautico:

Colonelli	N. 4
Tenenti colonnelli	8
Maggiori	18
Capitani	41

Totale N. 71
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

p. Il Vice Commissario
A. FINZI.

Fig. 4 - Decreto di costituzione del G.A.

di passare all'Aeronautica, assumendo il nome di "Sezioni del Genio Aeronautico", menzionavano nei loro atti contrattuali (anni 1922 e 1923) i "Capitoli generali d'Oneri per i contratti relativi alle provviste per il servizio del materiale d'Artiglieria" (Fig. 5).

Avendo accennato alle "Sezioni Tecniche d'Aviazione", è il caso di fare una breve digressione nella protostoria dell'Aeronautica, per completare il quadro normativo che vide nascere il Genio Aeronautico.

Le prime radici del Genio Aeronautico si possono far risalire alla istituzione del "Servizio Aeronautico" presso la Direzione Generale d'Artiglieria e Genio, in base alla legge 27 giugno 1912, n. 698.

Dal Servizio Aeronautico dipendeva il Battaglione Aviatori del Genio (di stanza alla caserma Lamarmora di Torino) del quale faceva parte un "Reparto Tecnico" che aveva i compiti:

- dell'istruzione preparatoria degli aspiranti piloti,
- degli studi aviatorii,
- del collaudo degli apparecchi,

ed ebbe come primo comandante il Magg. ing. Giulio Douhet, coadiuvato dal Cap. Fabbri e l'ing. Ottorino Pomilio per gli studi, dal Cap. Costantino Biego ed il Ten. Giulio Gavotti per i collaudi e dal Ten. Costantino Rossi e l'ing. Enrico Amour per le riparazioni presso l'officina di Cascina Malpensa.

Alle dipendenze del Servizio Aeronautico c'era inoltre lo Stabilimento Costruzioni Aeronautiche di Roma, articolato su tre Reparti (esperienze e progetti, officine meccaniche e laboratorio aerostatico).

A dirigere lo stabilimento venne destinato il Magg. Enrico Petrucci, affiancato dal Cap. Gaetano A. Crocco per le esperienze e progetti, dal Cap. Ottavio Ricaldoni per le officine, dal Ten. ing. Luigi Avorio e dal Prof. Demetrio Helbig per il laboratorio aerostatico.

Questo è stato il primo evento che ha legato i tecnici militari agli Enti aeronautici incaricati di studi, esperienze, istruzione, costruzioni, manutenzione e collaudi. I loro nomi ritorneranno fra quelli degli uomini e dei Repartiche costituirono il Genio Aeronautico nel 1923.

L'ordinamento dettato dalla legge 698 del 1912 ebbe numerose modifiche, così ad esempio, con il R.D. 7 gennaio 1915, n. 11, il Servizio Aeronautico diventava "Corpo Aeronautico Militare" comprendente, fra l'altro:

- la DTA (Direzione Tecnica d'Aviazione) a Torino, con Sezione staccata a Milano (trasformazione dell'ex Reparto Tecnico);
- lo Stabilimento Costruzioni Aeronautiche a Roma;
- l'Istituto Centrale Aeronautico a Roma.

La DTA aveva il compito di "fissare le caratteristiche e di approvvigionare velivoli idonei alle esigenze militari".

Poi il R.D. 1° novembre 1917, n. 1813, disponeva il trasferimento della DTA da Torino a Roma (istituendone sezioni staccate in funzione delle esigenze di servizio), riordinava lo Stabilimento Costruzioni Aeronautiche e creava:

- la Direzione Sperimentale d'Aviazione;
- l'Istituto Sperimentale Aeronautico in sostituzione dell'Istituto Centrale Aeronautico;
- l'Ufficio Costruzioni Edilizie d'Aeronautica.

A questi citati seguiranno altri mutamenti ordinativi del dopoguerra e, agli albori

COMANDO SUPERIORE D'AERONAUTICA
SEZIONE TECNICA DELL'AVIAZIONE MILITARE
TORINO

CAPITOLI GENERALI D'ONERI

PER I

CONTRATTI RELATIVI ALLE PROVVISTE PEL SERVIZIO
DEL MATERIALE D'ARTIGLIERIA



ART. 1.

Condizioni in genere.

§ 1. — Le provviste per il servizio del materiale dovranno eseguirsi per parte dei deliberatari sotto la esatta osservanza:

- a) delle condizioni fissate nei presenti capitoli generali;
- b) delle condizioni fissate nei capitoli speciali.

§ 2. — Tanto i capitoli generali, quanto quelli speciali formeranno parti integranti del contratto e come tali pertanto dovranno essere muniti della data e firmati dalle parti contraenti e da ogni altra persona intervenuta nella stipulazione del contratto.

§ 3. — Nel contratto il deliberatario dovrà eleggere domicilio conformemente al disposto dell'art. 19 del Codice civile del Regno d'Italia, domicilio che dovrà sempre essere eletto nella città dove ha sede l'ufficio appaltante.

ART. 2.

Modo di appalto, spese di contratto e cauzione.

§ 4. — Gli appalti si danno nei modi e secondo le norme, di cui nelle leggi e nei regolamenti generali sull'Amministrazione dello Stato.

§ 5. — Le spese di bollo e registro, ed ogni altra inerente al contratto saranno a carico dell'assuntore il quale dovrà anticiparne l'approssimativo ammontare all'atto della firma del contratto stesso.

I depositi per essere ammessi a concorrere e le cauzioni a garanzia dei contratti saranno fissati in somma non inferiore al decimo dell'ammontare estimativo dell'appalto computando per una lira intera la frazione di lira. I depositi dovranno eseguirsi in moneta metallica od in biglietti di Stato o di banche di emissione accettati nelle pubbliche casse come danaro, o in titoli di debiti pubblici, accettati nelle pubbliche casse, al valore di borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

§ 6. — Il contratto è a totale rischio del deliberatario, il quale non potrà mai pretendere compenso per qualsiasi titolo e pretesto di errore nei prezzi e calcoli, nè per le variazioni qualsiasi, che possano verificarsi durante l'impresa, nei prezzi commerciali, nei dazi e simili.

Fig. 5 — Capitoli Generali d'Oneri per le provviste dei materiali d'Artiglieria

del 1923, gli enti tecnici aeronautici erano:

- la DTA con due Sezioni Tecniche d'Aviazione;
- il Reparto Costruzioni Edilizie d'Aeronautica con sei Sezioni Costruzioni Edilizie d'Aeronautica;

- la Direzione Sperimentale d'Aviazione;
- l'Istituto Sperimentale d'Aeronautica;
- lo Stabilimento Costruzioni Aeronautiche.

Il 24 gennaio 1923 (31) viene istituito il Commissariato per l'Aeronautica; il 28 marzo, come già detto, viene costituita la Forza Armata, il 22 giugno viene fissato l'ordinamento del Commissariato (2) che risulta costituito, a decorrere dal 1° luglio 1923, da:

- Comando Generale della R. Aeronautica;
- Intendenza Generale dell'Aeronautica.

L'Intendenza Generale, a sua volta, è composta da:

- Direzione Superiore del Genio e delle Costruzioni Aeronautiche (si noti che, a quella data, il Genio Aeronautico non era stato ancora costituito);

- Direzione Superiore dell'Istruzione e del Traffico;
- Direzione Superiore dei Servizi Amministrativi e del Personale.

Lo stesso decreto dichiara soppressi:

- La Direzione Servizi d'Armamento;
- La Direzione Tecnica d'Aviazione e le dipendenti Sezioni (di Torino e di Milano);
- Il Reparto Costruzioni Edilizie d'Aeronautica e gli Enti territoriali dipendenti;

transitandone le competenze alla Direzione Superiore del Genio e delle Costruzioni Aeronautiche, l'Ente entro la cui articolazione centrale, territoriale e periferica sarà destinato ad operare il G.A.

A conclusione di questo intenso ciclo legislativo, i tre decreti commissariali (33, 34, 35) del 31 luglio 1923 dichiaravano la costituzione:

- del Corpo Militare del Genio Aeronautico,
- del Corpo di Commissariato Militare Aeronautico,
- dei Ruoli del Personale Civile per l'Aeronautica che unitamente al Ruolo Naviganti precedentemente costituito, configurano la prima articolazione del personale della nuova Forza Armata.

Iniziano così le vite parallele dei dipendenti civili e militari dell'Aeronautica.

Dopo due anni di travaglio organizzativo che videro prendere forma ben undici decreti, emanati fra il '23 ed il '24 per completare e dare fisionomia ai vari Corpi e Ruoli, tanto militari che civili, venne il primo vero e proprio ordinamento dell'Aeronautica (47); in esso furono definiti per il settore tecnico:

- l'organico del personale militare del G.A., costituito da soli Ufficiali, nel ruolo ingegneri, e da Ufficiali, Sottufficiali e Truppa nel Ruolo Specializzato, di nuova costituzione (43, 44);

- l'organico del Personale Geofisico;
- l'organico del Personale Tecnico Civile del G.A.;
- l'organico degli Assistenti del G.A.;
- gli Enti costituenti il G.A.;
- la giurisdizione territoriale aerea delle Sezioni del G.A.

Parallelamente veniva fuori la prima riorganizzazione del Commissariato per l'Aero-

nautica, che si trasformava in Ministero (6, 7), la cui Direzione Generale del Genio Aeronautico comprendeva:

- Divisione materiale mobile (aeromobili, motori, automezzi);
- Divisione Demanio (demanio, lavori);
- Divisione servizi vari e approvvigionamenti (armamento, servizi elettrico, fotografico e radiotelegrafico);
- Divisione amministrativa.